



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ROMANO	LUCIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PUOPOLO	LIBERATO	Relatore
<input type="checkbox"/>	RAFFONE	TOBIA GERARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 757/15  
depositato il 05/05/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302650 IVA-ALTRO 2010  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

proposto dal ricorrente:

G.M.C. DISTRIBUZIONE SRL  
C DA CANNELLE N 5 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 757/15

UDIENZA DEL

01/10/2015

ore 10:00

SENTENZA

N°

PP/2016

PRONUNCIATA IL:

01.10.2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

4 FEB 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

Emidio Sorizzo

## CONCLUSIONI

- 1) la ricorrente chiede: dichiararsi nullo l'atto impugnato, annullare le sanzioni e condannare l'A. Finanziaria al pagamento delle spese del giudizio, così come previsto dall'art. 15 del DLgs 546/92, nella misura di euro 1.000,00
- 2) l'Ufficio chiede: il rigetto del ricorso e della sospensione, e la condanna del ricorrente alle spese di lite come da nota spese in atti.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

### FATTO:

in data 08/01/2015, PAONE GIUSEPPE, come in epigrafe, legale rappresentante della società " G M C DISTRIBUZIONE SRL " con sede in Ariano Irpino, proponeva ricorso – reclamo, con istanza di sospensione, avverso l'avviso di accertamento n. TFK 030302650/2014, emesso dalla Agenzia delle Entrate di Avellino per l'anno 2010, ai fini I V A , notificato il 13/11/2014 e ne chiede l'annullamento.

L'Ufficio, rilevato che la ricorrente società svolge l'attività di "Commercio all'ingrosso di Zuccheri, Cioccolato e dolci", è stata segnalata tra quei soggetti che nel periodo d'imposta 2010 hanno intrattenuto rapporti commerciali con la società "PRESSWOOD SRL, svolgente l'attività di produzione di pellets ed altri prodotti derivati dalla lavorazione del legno, che è stata sottoposta a verifica per l'anno 2010, conclusasi con P V C n 960/2013, da dove si evince che la Presswood srl ha contabilizzato ricavi per euro 40.000,00 a fronte di fatture da emettere. Sul punto il rappresentante legale ha dichiarato che tali ricavi sono relativi a prestazioni per la ricerca di mercato e pubblicità, senza esibire alcuna documentazione a riguardo. I verificatori hanno rinvenuto fatture attive da dove emerge che la società PRESSWOOD srl con il proprio personale a disposizione, ha effettuato ricerche di mercato e la segnalazione di nuova clientela, a vari operatori economici, tra cui la ricorrente società per un imponibile di euro 10.000,00 oltre IVA per euro 2.000,00. Tale fatto appare incomprensibile come la ricorrente che si occupa di produzione di pellets ed altri prodotti derivati dalla lavorazione del legno abbia potuto realizzare consulenze di mercato e ricerca di nuovi clienti per altri soggetti economici operanti in settori del tutto diversi. L'attività esercitata dalla ricorrente, risulta ben lungi dalla natura stessa dell'oggetto delle fatture e soprattutto dalle necessarie conoscenze professionali necessarie in tale ambito. Altro indizio sulla inattendibilità di tali documenti è dato dal fatto che tutti i soggetti beneficiari delle consulenze operano negli ambiti più disparati senza alcuna correlazione con la società controllata. In conseguenza, l'Ufficio invitava la ricorrente ad esibire e depositare tutta la documentazione contabile e fiscale per l'anno 2010. Dall'esame della documentazione esibita emergeva che la ricorrente aveva operato una illegittima detrazione di IVA afferente ad operazioni passive indeducibili, afferenti ad operazioni inesistenti per l'importo di euro 10.000,00 ed iva al 20% pari ad euro 2.000,00, violando l'art. 19 del DPR 633/72, per progetto di lavoro avente per oggetto la ricerca e sviluppo di nuovi mercati di sbocco, con costituzione della rete vendita ed agenti di commercio, la segnalazione di nuovi clienti e fornitori e ricerca di mercato. In conseguenza di quanto innanzi rilevava che le prestazioni sono oggettivamente inesistenti e che la ricorrente per l'anno in contestazione ha utilizzato fatture afferenti a prestazioni mai effettuate dalla Presswood srl per un totale di euro 10.000,00. Inoltre la ricorrente non riusciva a vincere il presupposto che alla base della deducibilità dei costi (art. 109 comma 5 del T U I R e pertanto riteneva non deducibile il suddetto importo. In conseguenza, per l'anno 2010, non essendo idoneamente documentati i



costi di cui sopra recuperava sul suddetto imponibile di euro 10.000,00 l'IVA pari ad euro 2.000,00, per violazione dell'art. 19 del DPR 633/72.

La ricorrente chiedeva dichiararsi nullo l'atto impugnato per i seguenti motivi:

a) omesso contraddittorio – violazione degli art.6 e 12 comma 2 legge 212/2000. Il contraddittorio, nel procedimento di accertamento del reddito, costituisce principio immanente dell'ordinamento tributario. Il combinato disposto degli art.6 e 12 della legge 212/2000, infatti, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, impone l'effettiva conoscenza da parte di questo ultimo degli atti a lui destinati e la sua partecipazione dinamica alle operazioni di controllo e di verifica, a garanzia sia dei diritti della difesa e del diritto che ne deriva, per ogni persona, di essere sentita prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, sia di un processo equo. La pretesa tributaria, quindi, trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una decisione partecipata mediante la promozione del contraddittorio tra l'A Finanziaria e contribuente anche nella fase endoprocedimentale o precontenziosa, al cui ordine ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili. In tale senso sia la Corte di Giustizia Europea sia la Corte di Cassazione.

Nel caso di specie, la ricorrente, non solo non ha avuto alcuna informazione in ordine alla verifica iniziata nei confronti della Presswood srl, ma soprattutto non è stata posta in condizione di difendersi rispetto alle risultanze di tale verifica mediante l'instaurazione del necessario contraddittorio, in violazione dei citati art.6 e 12 della legge 212/2000.

b) Frode fiscale e detrazione IVA. In tema di false fatture oggettive, in tale nozione dovendo essere ricondotte non solo le ipotesi di mancanza assoluta dell'operazione fatturata, inesistenza oggettiva, ma anche ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, costituisce ius receptum, nell'ordinamento della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione, che non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma all'A F, che adduce la falsità del documento, provare che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è stata mai posta in essere. Spetta alla A Finanziaria che adduce la falsità del documento e, quindi, l'esistenza di un maggiore imponibile provare che l'operazione commerciale, documentata dalla fattura, in realtà non è stata posta in essere. Nel caso di specie l'Ufficio non ha fornito prove concrete in grado di dimostrare l'esistenza delle operazioni descritte nelle fatture oggetto della contestazione, ma ha prodotto solo delle presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

c) L'Ufficio con l'atto impugnato ha eccepito la inesistenza delle prestazioni fatturate dalla PRESSWOOD srl e, dunque della non detraibilità dell'IVA da parte della ricorrente società delle fatture indicate nell'avviso di accertamento sulla base delle seguenti presunzioni: mancate conoscenze professionali nell'ambito del personale della società nel settore delle ricerche di mercato, mancata correlazione dell'attività esercitata dalla società controllata con i settori in cui operano i suddetti soggetti, mancanza di notizie precise riguardo alle prestazioni effettuate da parte dell'amministratore, mancata tracciabilità dei pagamenti, mancata presentazione dei documenti e/o materiale relativo all'attività espletata. La ricorrente ha fornito, attraverso la documentazione prodotta specifica e idonea prova contraria sulla effettività delle prestazioni di servizio e, quindi, della deducibilità del relativo costo sostenuto in rapporto alla inerenza e correlazione con l'oggetto della attività esercitata. La ricorrente ha dimostrato, con certezza, trattarsi di prestazioni di servizi relativi a ricerca di mercato, pubblicità e segnalazione clienti effettuati dalla

Presswood srl, nell'anno in contestazione con attività marginale incidente per il 1,7% rispetto a quello principale. E' stata dimostrata sia l'inerenza dei costi, mediante il contratto stipulato e la coerente documentazione relativa ai pagamenti, sia la inerenza rispetto all'attività di impresa, attraverso il rapporto di connessione tra i costi sostenuti e la specifica attività posta in essere dall'impresa, come da documenti in atti. Nella specifico, dal 25/06/2008 al 30/05/2010, era fatto divieto di utilizzo del denaro contanti per gli importi pari o superiori ad euro 12.500,00 e dal 31/05/2010 al 12/08/2011 erano vietati gli importi in contanti superiori ad euro 5.000,00. Sul punto la Cassazione ha sottolineato che il pagamento per contanti non può costituire indice di elusione fiscale

In data 01/09/2015, parte ricorrente depositava sentenze di questa Commissione che avevano accolto i ricorsi per casi analoghi.

L'Ufficio nel costituirsi eccepeva la legittimità del suo operato e tra l'altro faceva rilevare che.

- 1) La mediazione era stata esitata negativamente.
- 2) La tipologia di accertamento compiuta non necessita di alcun contraddittorio preventivo, laddove l'operato dell'Ufficio si è svolto in perfetta sintonia con le disposizioni normative vigenti. Trattasi, infatti di accertamento parziale emesso ai sensi dell'art.41/bis del DPR 600/73, con motivazione autonomamente sufficiente per consentire al contribuente di conoscere specificatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui si fonda la pretesa impositiva. Pertanto, ha fornito tutti gli elementi del caso e ha messo la parte in condizioni di poter esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, come concretamente fatto con il ricorso in esame.
- 3) Nel caso in esame la pretesa impositiva è fondata sulla scorta degli elementi indiziari debitamente motivati nel P V C prima e nell'atto impugnato poi. Né la parte in sede di verifica ha fornito chiarimenti o la documentazione che invece ha versato solo in allegato al ricorso introduttivo, ma in ogni caso la stessa non si appalesava idonea a fornire prova dell'effettuazione delle operazioni contestate.
- 4) All'Ufficio non è sfuggita la genericità della documentazione prodotta per attestare i requisiti professionali dell'amministratore della Presswood, che evocano non meglio precisate collaborazioni, così come niente affatto sufficiente poteva ritenersi la documentazione relativa alle prestazioni rese, qualificata rendicontazione della attività, già ritenuta inidonea da parte dei verbalizzanti, e contenente un vago riferimento alla elaborazione di ricerca di mercato e segnalazione di nuova clientela.
- 5) Mancano del tutto, invece, le relazioni che la società che fanno ricerca di mercato consegnano solitamente ai propri clienti in merito alle ricerche effettuate, agli studi compiuti e alle conclusioni cui si era pervenuti. La effettuazione dei pagamenti in contanti assume a sua volta un chiaro, ulteriore indiziario laddove è ben lontano dalla prassi delle società amministrativamente strutturate effettuano operazioni finanziarie di rilevante importo mediante uso del denaro contanti, si badi che la ricorrente ha la forma giuridica di S P A. Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite come da nota spese in atti.

Nell'udienza del 04/06/2015, veniva concessa la sospensione e si fissava per l'udienza di merito il 01/10/2015.

All'udienza del 01/10/2015,, fissata per la trattazione nel merito della controversia, il Collegio, sentito il relatore, sulle conclusioni delle parti, esaminati gli atti in camera di consiglio adottava la decisione.

## MOTIVI

L'Ufficio ha recuperato l'importo dell'IVA di euro 2.000,00 su costi di euro 10.000,00, indebitamente dedotti in violazione dell'art.109 comma 5 del TUIR. Va precisato che il rilievo de quo è scaturito dal controllo effettuato nei confronti della società Presswood srl, da cui è emerso, che nell'anno 2010, la stessa aveva contabilizzato ricavi per euro 40.000,00 a fronte di fatture da emettere verso terzi soggetti, tra cui la ricorrente società G M C Distribuzione srl per l'importo di euro 10.000,00.

In conseguenza, l'Ufficio acquisita la documentazione contabile rilevava che la ricorrente società per l'anno di che trattasi effettivamente aveva speso il costo di euro 10.000,00 e dedotto l'IVA di euro 2.000,00, per " progetto di lavoro avente per oggetto la ricerca e sviluppo di nuovi mercati di sbocco, con costituzione della rete vendita ed agenti di commercio, la segnalazione di nuovi clienti e fornitori e ricerca di mercato dal 01/02/2009 al 31/12/2009. Quindi, i costi in questione venivano ritenuti indeducibili ed in conseguenza la relativa IVA, in quanto correlati a prestazioni che la società Presswood srl non poteva di fatto rendere, non essendo riuscita a vincere il presupposto che secondo l'Ufficio è alla base della deducibilità dei costi ed anche perché tutti i pagamenti erano stati effettuati in contanti.

La Commissione osserva che così come formulato, l'art 12 comma 2 legge 212/2000, impone all'A. Finanziaria di invitare il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti, ad informarlo dell'oggetto della verifica, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa, nonché di ogni altro diritto a lui riconosciuto. Se l'A. Finanziaria procede alla emissione di un avviso di accertamento senza contraddittorio ne deriva che lo stesso è nullo. Il contraddittorio, di carattere preventivo, costituisce quel momento del procedimento tributario nel corso del quale l'Ufficio procedente, prima ancora di notificare l'atto impositivo, convoca il contribuente onde permettergli di addurre ogni utile ragione ai fini della verifica fiscale in corso. Ad avvalorare l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo è intervenuta anche una sentenza della Corte di Giustizia Europea. Con detta sentenza, la Corte di Giustizia ha statuito che "... il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogni qualvolta l'Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo.

Il principio dell'inerenza è disciplinato dall'art.109 comma 5, primo periodo, del TUIR 917/86, per effetto del quale i costi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.

La norma stabilisce, quindi, che il principio di inerenza implica che tali componenti negativi, per poter essere deducibili, devono essere connessi, anche se indirettamente, alla produzione di ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. Sul punto, la prassi dell'A. Finanziaria e l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sono ormai chiare e consolidate nel ritenere che l'inerenza non è legata ai ricavi dell'impresa, ma all'attività da questa esercitata (Cass 8818/95): a conferma di ciò, è stato pure sostenuto che sono deducibili anche i costi ed oneri sostenuti in proiezione futura, cioè che potrebbero produrre ricavi in futuro, ma che, in quanto tali, potrebbero anche non produrne. (C M n. 30/09/944/83 e R M n 158/98)

Parte ricorrente, assume che nel caso di specie, come da fatture in atti, le spese sono state sostenute per incrementare l'attività dell'imprenditore, per far conoscere il nome dell'azienda e trovare nuovi clienti.

Sul punto l'Ufficio ha recuperato l'IVA sull'imponibile di euro 10.000,00 portato da n 3 fatture, ritenendole emesse a fronte di operazioni inesistenti, atteso che la società emittente non avrebbe avuto la capacità aziendale e dunque una struttura idonea per eseguire l'incarico.

La Corte di Cassazione con sentenza n 18710/05 ha ribadito che le fatture costituiscono, di per sé, idoneo mezzo di prova delle operazioni compiute da una impresa. Pertanto incombe all'Ufficio, che contesti, fornire la prova che sono state emesse per operazioni inesistenti e che, quindi, i relativi costi sono stati indebitamente detratti dal reddito. Partendo da tale assunto, soltanto quando l'Amministrazione Finanziaria abbia dimostrato l'inesistenza delle operazioni poste in essere (cui si riferiscono le fatture) ovvero abbia assunto tali e tanti elementi (gravi, precisi, e concordanti) da far desumere che le operazioni siano fittizie, soltanto allora può ritenersi invertito l'onere della prova. La contestazione dell'erario deve poggiare su dati certi ovvero su indizi gravi, non potendo il semplice sospetto che trattasi di fatture false portare ad invertire l'onere della prova. Se la ricorrente risulta avere acquistato con fattura e regolarmente pagato le forniture rese, non può la stessa essere chiamata a dimostrare la veridicità dell'operazione posta in essere solo perché l'Amministrazione Finanziaria desume che la società venditrice è una "scatola vuota"

Sulla base di quanto precede il ricorso può essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato

Giusti motivi ravvisabili nella natura della controversia esaminata consentono la compensazione delle spese tra le parti

P Q M

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino decidendo sul ricorso in epigrafe così provvede:

- 1) accoglie il ricorso
- 2) compensa le spese

Così deciso in Avellino li 01/10/2015

IL GIUDICE TRIB. ESTENSORE

IL PRESIDENTE